



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Emissioni e Rischi Ambientali
rischi.industriali@regione.piemonte.it
emissioni.rischi@cert.regionepiemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*)

() Segnatura di protocollo riportati nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classificazione 13.100.30/AMMAF/1/2024A

All'ARPA PIEMONTE
Dipartimento rischi fisici e tecnologici
radiazioni@pec.arpa.piemonte.it

AI SUAP del Piemonte
LORO SEDI

A Telecom Italia S.p.A.
aurora.garbarino@pec.telecomitalia.it

A Vodafone Italia S.p.A.
stefano.pirovano@vodafone.pec.it
mariastella.porcelli@vodafone.pec.it
orietta.venturi@vodafone.pec.it

A WIND Tre S.p.A.
AD.NordOvest@pec.windtre.it

A ILIAD Italia S.p.A.
piemontevda.iliaditalia@legamail.it

A OPNET S.p.A.
opnetwork@legamail.it
c.a. Leonardo Spugnini

A Fastweb Air S.r.L.
fastwebair.permission@pec.fastweb.it

A Zefiro Net
zefironet@legamail.it
c.a. Patrizio Bellotti
c.a. Rosaria Gargiulo
c.a. Marcella Chimenti



e, p.c.

Al Ministero delle imprese e del Made in Italy
DG per il digitale e le telecomunicazioni -
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione
DGTEL@pec.mimit.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da
radiazioni ionizzanti
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Salute
DG della Prevenzione Sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

All'Istituto Superiore di Sanità
Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'ANCI PIEMONTE
anci.piemonte@pec.it

All'UNCEM PIEMONTE
uncempiemonte@pacert.it

All'Unioncamere PIEMONTE
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

All'UPP piemonte
uppsegr@cert.ruparpiemonte.it

AI CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
corecom@cert.cr.piemonte.it

Al Settore
Coordinamento iniziative programmatiche, normative e regolamentari,
semplificazione e rafforzamento amministrativo
SEDE



Oggetto: D.lgs. 259/20003 come modificato dal d.lgs. 48/2024 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”. Comunicazioni.

Il 30 aprile 2024 diventerà operativo l’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici stabilito dall’articolo 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, che prevede l’aumento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità da 6 a 15 V/m.

Inoltre, il 28 aprile 2024 entrerà in vigore anche il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 (“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”), che ha introdotto rilevanti modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), le quali incidono in maniera significativa sulle modalità di svolgimento delle attività di controllo del rispetto dei limiti sopra richiamati, previste in capo alle ARPA, ai sensi dell’art. 14 della l. 22 febbraio 2001, n. 36 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”).

L’adeguamento dei limiti previsto dalla L. 214/2023 potrebbe determinare, a partire dal 30 aprile p.v., un notevole incremento delle pratiche inviate ai SUAP dagli operatori di telefonia mobile.

A fronte di tutto quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare ai SUAP l’importanza del loro ruolo nella valutazione in merito alla ricevibilità di tale tipologia di pratiche e nella trasmissione tempestiva delle stesse ad ARPA, al fine di consentire alla stessa lo svolgimento dei controlli di competenza.

Allo stesso fine, si rende inoltre necessario condividere alcune valutazioni interpretative - effettuate con il supporto del Settore regionale Coordinamento iniziative programmatiche, normative e regolamentari, semplificazione e rafforzamento amministrativo - in ordine all’applicazione delle novità procedurali introdotte dal citato d.lgs. 48/2024 al Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, con riferimento alle modifiche introdotte all’articolo 44 (“Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”), si osserva in primo luogo che la disciplina prevista dal nuovo comma 1-ter non può che ritenersi applicabile unicamente all’ambito delimitato espressamente dal testo della norma, ovvero “**Nel procedimento di autorizzazione**”, che trova disciplina proprio al medesimo art. 44, con esclusione pertanto della sua estensibilità alle ulteriori procedure altrove previste per la realizzazione e la modifica degli impianti (SCIA, comunicazioni, autocertificazioni).

Per quanto riguarda la previsione introdotta dal comma 1-quinquies (“**Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con**



quanto previsto dal comma 1 ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli".”), si ritiene che il relativo ambito di applicazione debba essere individuato in relazione all'ultimo periodo del comma 1-ter (“*nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito*”). Pertanto le “autorizzazioni assentite”, in relazione alle quali è possibile richiedere l'incremento dei limiti emissivi con “un'esclusiva comunicazione” all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli (qualora non necessitino di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti), sono esclusivamente quelle rilasciate per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore dei nuovi limiti dei campi elettromagnetici di cui all'articolo 10 della L. 214/23.

La richiesta di un incremento dei limiti emissivi tramite esclusiva comunicazione, ai sensi dell'articolo 44 comma 1-quinquies, potrà quindi essere effettuata solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- successivamente alla presentazione delle domande per l'adeguamento ai nuovi limiti, di cui al comma 1-ter (ovvero a partire dal 30 aprile 2024), previa verifica che nel sito di interesse non sia stata raggiunta la saturazione del limite massimo;
- esclusivamente in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e decorsi sei mesi dalle autorizzazioni stesse.

Si ritiene che tale comunicazione debba in ogni caso essere accompagnata dalla documentazione tecnica che consente ad ARPA di valutare l'impatto elettromagnetico e verificare il rispetto dei limiti.

Tale interpretazione è supportata dalla certezza che il legislatore, nello stabilire le nuove procedure per l'installazione e la modifica degli impianti, abbia necessariamente effettuato una valutazione dei diversi interessi coinvolti e tutelati dall'ordinamento e abbia pertanto tenuto conto non solo dell'esigenza di potenziare la rete mobile per garantire servizi di connettività di elevata qualità e di garantire la concorrenza tra gli operatori, ma anche il necessario rispetto dei limiti previsti a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Qualora, infatti, la richiesta di incremento dei limiti emissivi da parte degli operatori di telefonia mobile avvenisse in assenza della documentazione tecnica di cui sopra, l'adeguamento dei limiti, introdotto dall'articolo 10 della legge 214/2023, avverrebbe senza alcuna possibilità di verifica preventiva da parte del soggetto a ciò preposto – le ARPA – e, quindi, di fatto, senza alcun controllo *ex ante* in merito al rispetto di tali limiti. Ciò anche in considerazione del fatto che la legge 241/2023 ha aumentato i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ma non il limite di esposizione: ogni richiedente non ha, quindi, l'obbligo di rispettare una ripartizione di spazio elettromagnetico nel rispetto del limite di esposizione e, pertanto, potrebbero verificarsi dei superamenti dello stesso, senza la possibilità di un riscontro preventivo di questo aspetto da parte delle Agenzie.



Per quanto attiene alle FAQ, pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy riguardo all'adeguamento dei campi elettromagnetici, si evidenzia che il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato sul valore giuridico delle FAQ (vedasi Cons. Stato, sez. I, parere del 20 luglio 2021, n. 1275), chiarendo che le stesse sono sconosciute all'ordinamento giuridico, non si ravvisano nell'articolo 1 delle preleggi al Codice civile e, pertanto, non possono essere assimilate a fonti del diritto. Le FAQ svolgono una funzione prettamente pratico-operativa, ma non possono essere assimilate a fonti del diritto, né primarie, né secondarie, né costituire atti di interpretazione autentica. Le FAQ non possono, inoltre, essere considerate affini alle circolari in quanto non costituiscono obbligo interno per gli organi amministrativi e non costituiscono neppure atti di interpretazione autentica.

Il Consiglio di Stato (Sez. IV ord. n. 2845/2022 del 20 giugno 2022) ha, inoltre, ribadito che le FAQ, lungi dal poter assurgere al rango di fonte, pur se subordinata, del diritto oggettivo, integrano invece esclusivamente l'esternazione (in forma di "risposte" a "domande" asseritamente ricorrenti degli utenti) di una mera prassi amministrativa (ossia, in altri termini, di un'interpretazione amministrativa della normativa della cui applicazione si tratta) che, pur potendo eventualmente valere a formare la c.d. buona fede soggettiva degli utenti, non è certamente idonea a prevalere rispetto al dato normativo che sia difforme.

Si segnala, infine, ai competenti soggetti in indirizzo che l'articolo 10 della legge 214/2023 è stato ed è tutt'ora causa di diffuse preoccupazioni manifestate in più occasioni sia da semplici cittadini che da enti locali, associazioni di tutela ambientale, medici e scienziati, i quali frequentemente chiedono anche a questa Amministrazione di intervenire presso gli organi centrali competenti, per impedire l'innalzamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Le Regioni e gli Enti locali non hanno competenza nella determinazione dei limiti dei campi elettromagnetici, ma hanno il compito di fungere da raccordo con i cittadini ed è in tal senso importante che possano fornire certezza sul fatto che il passaggio dai "vecchi" ai nuovi "limiti" avvenga in modo ordinato e che le "nuove configurazioni" degli impianti siano verificate preventivamente, mano a mano che il processo di adeguamento avanza, come previsto dalla normativa a tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Riservandoci di effettuare ulteriori comunicazioni, qualora l'ARPA segnali eventuali criticità insorte a seguito di una prima applicazione delle nuove disposizioni normative, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Referenti:
Elisabetta Sossich 011.4324501
Alessandro Perino 011.4322149
Antonia Labate 011.4322357